



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

ALL. 1

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 164 e 165 DEL D.LGS. N.50/2016 ATTRAVERSO GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 36 comma 2 D.Lgs 50/2016

TITOLO I - DISPOSIZIONE GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio "Centri Estivi" per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria fino alla conclusione dell'obbligo scolastico dei comuni del sub ambito 1 da svolgersi presso le strutture degli Istituti comprensivi di Pandino, Rivolta d'Adda e Spino d'Adda – Plessi scolastici di Rivolta d'Adda, Pandino, Palazzo Pignano e Dovera.

ART. 2 STRUTTURA E SEDE

1. Ogni Amministrazione Comunale rappresentante dalla Stazione Appaltante, ai fini della realizzazione del servizio, mette a disposizione ad uso gratuito del concessionario i locali degli Istituti comprensivi di Pandino, Rivolta d'Adda e Spino d'Adda – Plessi scolastici di Rivolta d'Adda, Pandino, Palazzo Pignano e Dovera e/o locali affini.
2. L'uso sarà concesso a titolo gratuito a vantaggio dell'economicità del servizio e, pertanto, al contenimento dei costi.
3. Gli immobili saranno consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione delle attività previste dalla concessione.
4. Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatta per ciascuna sede inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, in buono stato di conservazione e funzionamento, salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Nel caso in cui il concessionario non riconsegna la struttura e il contenuto di questa secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune inviterà formalmente lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.
5. Prima di formulare la propria proposta, è obbligatorio per il concorrente concessionario effettuare un sopralluogo della struttura immobiliare, risultante dagli atti del Responsabile del procedimento in cui si deve dare contezza dell'avvenuto sopralluogo e di presa visione della struttura immobiliare.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione della gestione del servizio ha durata di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno ai sensi dell'art 35 comma 4 lettera b) d.lgs 50/2016.



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

Le prestazioni contrattuali dovranno essere rese nell'estate 2017 e 2018 (in caso di rinnovo), dal 1 luglio al 31 agosto. Raggiunto detto termine, il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

ART.4 - IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

- La tariffa massima da applicare per bambino a settimana è la seguente:
 - Orario a tempo pieno: € 39,00 al netto dell'iva (se dovuta)**
 - Orario tempo parziale: € 24,00 al netto dell'iva (se dovuta)**
- L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione (i costi del coordinamento, degli educatori, degli istruttori, dei collaboratori dove previsti; i costi dei materiali di consumo per il funzionamento dei centri estivi e per le attività programmate; i costi dei servizi di pulizia e della segreteria per le iscrizioni e riscossione delle rette; i costi relativi alla sicurezza) ad eccezione dei servizi aggiuntivi e/o complementari quali ad esempio uscite didattiche, gite, pre e post e pasto che potranno essere tariffate dal concessionario in relazione ai possibili beneficiari del servizio;
- Nel caso di n. 2 o più fratelli frequentanti lo stesso servizio la retta dovrà essere ridotta del 25% a partire dal secondo figlio.
- In caso di frequenza di minore in situazione di disabilità e accompagnato per l'intero orario di frequenza da un educatore messo a disposizione dal comune o dalla famiglia, non dovrà essere emessa a suo carico alcuna retta settimanale (frequenza gratuita).
- Con il corrispettivo richiesto ed accettato, il prestatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.
- L'importo complessivo ai soli effetti dell'art. 35 comma 4 D.lgs 50/2016 della concessione ammonta a presunti **€ 98.280,00 al netto dell'IVA.**
- Detto importo è stato così determinato:
importo annuale = (numero settimane tempo pieno x importo base di gara tempo pieno scuola primaria/secondaria) + (numero settimane tempo pieno x importo base di gara tempo pieno scuola infanzia) x 2
- Il numero di settimane di presenza nell'ultimo anno di servizio sono riportate nella tabella sotto indicata.

SEDE	TIPOLOGIA UTENZA	SETTIMANE DI PRESENZA SCUOLA INFANZIA	SETTIMANE DI PRESENZA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA	MEDIA SETTIMANALE FREQUENTANTI SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA	MEDIA SETTIMANALE FREQUENTANTI SCUOLA INFANZIA
PANDINO	orario tempo pieno	8	7	15	20
RIVOLTA D'ADDA	orario tempo pieno	8	8	50	50
PALAZZO PIGNAN	orario tempo pieno	5	0	0	10
DOVERA	orario tempo pieno	4	7	15	10



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

9. L'importo complessivo dell'appalto indicato è presunto e non costituisce impegno per l'Amministrazione Comunale. L'importo potrà variare in base al numero effettivo degli iscritti.
10. I costi della sicurezza sono pari a zero in quanto le misure da adottare per eliminare i rischi di interferenza per la durata dell'appalto sono insiti nei requisiti di partecipazione.
11. L'offerta economica dovrà essere formulata indicando il ribasso percentuale praticato sul valore economico a base di gara, con specifica anche per tipologia di orario indicato nel precedente comma 1 oltre che con il regime di iva scelto dal concessionario;
12. Nel caso in cui il regime iva non venga indicato, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare il regime iva ritenuto più favorevole per i beneficiari del servizio.

ART. 5- RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 lettera vv del DLgs 50/2016 la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, mediante riscossione diretta delle rette di frequenza mensili da parte dell'utenza, determinate dall'esito della gara.
2. Spetta al concessionario il corrispettivo settimanale, per utente determinato dall'esito della gara, che sarà pagato direttamente dagli utenti al concessionario oltre il corrispettivo determinato direttamente dal concessionario per tutte le attività complementari attivate autonomamente.
3. Il corrispettivo costituisce un elemento contrattuale essenziale e non può essere modificato in eccesso dal concessionario, se non per i soli e meri adeguamenti ISTAT, per tutta la durata della concessione.
4. Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.
5. Ferma restando l'offerta economica stabilita in sede di aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva la potestà di imporre al concessionario di praticare agli utenti o a specifiche categorie di essi, tariffe inferiori a quelle indicate in sede di aggiudicazione. In tal caso gli oneri, per la differenza corrispondente al prezzo di aggiudicazione, saranno corrisposti dall'amministrazione aggiudicatrice.

ART. 6 - SCELTA DEL CONCESSIONARIO

1. Il contraente viene individuato a seguito di gara con procedura negoziata, con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel disciplinare di gara.
2. La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri; L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta concessionaria, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto;

Letto, sottoscritto per accettazione



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

2. Il concessionario deve essere in regola con l'applicazione della normativa in tema di lavoro di contribuzione;
3. Il concessionario deve provvedere al rispetto delle norme igienico sanitarie ed a tutti gli obblighi conseguenti;
4. Qualora, nel corso dei servizi affidati, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Pandino e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.
5. Entro il mese di settembre, il concessionario deve presentare al concedente il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e delle quote incassate nonchè contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario.
6. Il concessionario deve assicurare che l'uso e la conduzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature messi a disposizione vengano gestiti con la massima cura e diligenza, con impegno a mantenere costantemente ed a riconsegnare gli stessi nel medesimo stato di conservazione rilevato all'atto della consegna, assumendo piena responsabilità civile e patrimoniale a tale titolo;

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE E POTERI DI CONTROLLO

1. Sono a carico del concedente:

- a) Mettere gratuitamente a disposizione del concessionario i locali
- b) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e impianti

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto ad effettuare in qualsiasi momento appositi sopralluoghi di verifica e ad utilizzare la struttura, previa accordo con le parti e in momenti che non interferiscano con il regolare svolgimento delle attività del concessionario, per eventuali proprie iniziative ed eventi e/o per sopraggiunte esigenze gestionali.

2. Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.
3. Sono riconosciute al Comune di Pandino, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare riguardo:
 - al buon svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
 - al gradimento e soddisfazione degli utenti;
 - ai rendiconti presentati;
 - al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori del concessionario;

ART. 9 - INQUADRAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE

1. La ditta concessionaria si impegna ad osservare e ad applicare integralmente a tutti gli operatori impiegati nel servizio tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro di categoria. In caso di assegnazione del servizio ad una cooperativa, la stessa si impegna alla piena ed integrale applicazione ai dipendenti e ai soci lavoratori del Contratto Collettivo di Lavoro Cooperative

Letto, sottoscritto per accettazione



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

Sociali vigente e successive interazioni nazionali e provinciali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

2. La ditta concessionaria è tenuta all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.
3. Tutto il personale addetto all'espletamento della presente concessione dovrà essere munito della documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti. Le spese relative ai controlli sanitari saranno a carico dell'impresa; l'Amministrazione comunale, in ogni momento, potrà richiedere l'accertamento dei requisiti sopra menzionati.
4. Ai sensi del DPR 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" art. 2, tutto il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento conforme a quanto indicato nel sopra citato codice pena l'applicazione delle penalità previste all'art. 19 del presente capitolato speciale e prestazionale.
5. Il personale in servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 20 c. 3 nonché del DPR 62/2013, dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento fornita dall'impresa, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
6. L'impresa concessionaria dovrà rispondere per i propri dipendenti che non tenessero condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti e delle famiglie.
7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento e in seguito a formale richiamo, la sostituzione degli operatori che non risultassero idonei al servizio per comprovati motivi; in tale caso l'impresa provvederà con urgenza a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
8. Per la tipologia dei servizi oggetto della presente concessione, l'impresa concessionaria si impegna inoltre a salvaguardare l'esigenza della continuità delle figure educative nel rapporto con i bambini.

ART. 10 – NOMINA DEL REFERENTE

1. E' fatto obbligo all'impresa concessionaria di comunicare all'Amministrazione comunale, in occasione della formulazione dell'offerta di gara, il nome del responsabile dell'incarico referente unico, per tutta la durata del contratto, della totalità dei servizi da erogare.
2. Tutte le comunicazioni potranno essere indifferentemente inviate alla ditta o cooperativa, ovvero consegnate all'incaricato di cui sopra, anche in questo secondo caso si intendono come validamente notificate alla ditta.
3. La comunicazione del nominato dovrà essere effettuata per iscritto, così come per iscritto dovranno essere notificate tutte le successive variazioni.

ART. 11 – SEDE OPERATIVA

1. Al fine di garantire la costante supervisione e la chiara conoscenza dei bisogni del territorio del Comune di Pandino, l'impresa concessionaria dovrà prevedere a seguito dell'aggiudicazione e per tutta la durata della concessione, il funzionamento di una propria sede operativa ubicata nella provincia di Cremona o provincia limitrofa, qualora questa non sia già stata istituita. Per tutti gli effetti conseguenti all'aggiudicazione, l'impresa concessionaria elegge il proprio domicilio presso tale sede.

Letto, sottoscritto per accettazione



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

ART. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
2. In particolare, qualora non preventivamente reso in sede di gara, il concessionario dovrà, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e sottoporla all'Amministrazione comunale, per ogni eventuale approfondimento e/o adeguamento;
3. Il Concessionario dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di emergenza e di evacuazione, previa mappatura dei locali ed addestramento degli interessati. Il piano predisposto dovrà essere esposto negli spazi utilizzati e dovrà essere consegnato in copia all'Amministrazione comunale unitamente alla relativa valutazione dei rischi;
4. E' inoltre a carico del concessionario l'indizione delle riunioni periodiche previste dalla normativa succitata, la dotazione dei dispositivi di protezione individuali necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza, nonché l'esposizione della segnaletica di sicurezza prevista dalla normativa vigente.

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIE

1. L'impresa si obbliga a stipulare il contratto presso la sede del Comune di Pandino, per l'importo e alla data che saranno comunicati dall'Amministrazione comunale. Sono a totale carico dell'impresa tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e successive eventuali integrazioni, ivi comprese quelle di registrazione, per bolli e diritti, senza diritto di rivalsa alcuna.
2. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti l'esecuzione del servizio, il Concessionario dovrà presentare, alla stipula del contratto, un deposito cauzionale, costituito in uno dei modi previsti dalla normativa vigente, pari al 10% dell'importo complessivo contrattuale.
3. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino ad ultimazione del servizio e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

ART. 14 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. La Ditta concessionaria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L'impresa –prima della data di inizio del servizio- dovrà pertanto procedere alla stipula, con una primaria Compagnia Assicurativa di una polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi di esecuzione del servizio e di RCT per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00= euro con limite di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per persona danneggiata e € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per cose e con validità fino alla data di scadenza contrattuale o comunque fino all'ultimazione del servizio, trasmettendone copia all'Amministrazione comunale.
2. La mancata trasmissione della copia sarà considerata inadempimento contrattuale.
3. Fatti salvi gli interventi in favore della Ditta concessionaria da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante.

Letto, sottoscritto per accettazione



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

4. E' fatto obbligo alla Ditta concessionaria di segnalare immediatamente al Comune di Pandino tutte le circostanze e fatti relativi nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.
5. In caso di utilizzo di attrezzature e prodotti forniti dalla Ditta essi devono essere conformi alla normativa vigente. Con la sottoscrizione del contratto la ditta assume formale impegno in tal senso;

ART. 15 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione e il sub appalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, del servizio, pena la risoluzione del contratto.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI

1. Il prezzo della concessione è immodificabile nel primo anno di durata della concessione.
2. Qualora si procedesse al rinnovo del contratto per un ulteriore anno è consentita la revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. 163/2006 e dell'articolo 1664 del c.c.
3. Laddove non risultassero disponibili i dati di cui all'articolo 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D. Lgs 163/2006, la revisione periodica dei prezzi viene effettuata previa verifica degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo nel periodo di riferimento.
4. La comunicazione di revisione di prezzi dovrà essere inoltrata al Comune di Pandino, a mezzo posta certificata entro la scadenza dei dodici mesi successivi alla data di avvio della presente concessione e allegando la documentazione dimostrativa dell'avvenuto aumento di costi sostenuti nell'anno precedente a quello della richiesta di revisione. La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.
5. La revisione dei prezzi viene effettuata solo qualora si verifichi un aumento dei citati indici (ISTAT o dati di cui all'articolo 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del D. Lgs 163/06) superiore al 1,5% (unovirgolacinque per cento) ed in misura pari all'eccedenza di detta percentuale.

ART. 17 – PENALI E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

1. La Ditta concessionaria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo a tipo di attività oggetto della presente concessione, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione.
2. In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale a seconda della gravità dei disservizi arrecati o della recidiva, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dai successivi artt. 18/19.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcune delle ipotesi soggette a penalità:
 - negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: € 500,00;

Letto, sottoscritto per accettazione



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: **€ 300,00 per ogni singolo evento**. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato;
 - ritardo nella sostituzione di operatori assenti in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: **€ 250,00 per ogni operatore** non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
 - mancata sostituzione di operatori assenti e conseguente inosservanza dell'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatori/bambini di cui all'art. 30: **€ 750,00 per ogni infrazione**;
 - mancata presentazione della documentazione prevista dal capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata: **€ 300,00 per ogni documento non presentato**;
 - altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'impresa riferibili agli obblighi derivanti dal presente capitolato, non precedentemente dettagliati: **da € 100,00 a € 500,00** in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Ente interessato.
4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale la Ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
5. Il pagamento della penale non esonera l'Impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. In caso di inadempienze reiterate, l'Ente competente può, inoltre, ordinare all'Impresa l'immediata interruzione del servizio. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg dalla richiesta. In caso di inadempienza il Comune si avvarrà della cauzione prestata.

ART. 18 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
- apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
 - messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività del concessionario;
 - mancato rispetto di quanto previsto dal progetto presentato dal concessionario in sede di offerta;
 - fornitura di personale con professionalità inferiore a quanto proposto in sede di gara;
 - grave negligenza nella prestazione del servizio (effettuazione parziale o non conforme dei servizi previsti, non rispetto degli orari di apertura e funzionamento, comportamento non corretto, ecc.);
 - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - subappalto totale o parziale del servizio;
 - la cessione del contratto e il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni poste a base di ammissione alla gara o per la quale il concessionario ha ottenuto l'aggiudicazione;
 - reiterazione di inadempimenti e applicazione di penali per più di due volte.



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di contestazione tramite lettera raccomandata, con incameramento del deposito cauzionale, oltre il risarcimento dei danni subiti ed il recupero delle maggiori spese sostenute.
3. In caso di risoluzione dal contratto da parte del Comune, lo stesso potrà procedere a nuovo contratto con altra impresa risultante in posizione utile nella graduatoria approvata a seguito della procedura di gara.

ART. 19 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA

1. Qualora la Ditta concessionaria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.
2. Verrà inoltre addebitata alla Ditta concessionaria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 20 - MODIFICHE DELLA CONCESSIONE

1. La verifica sull'attività globalmente intesa avverrà in maniera dinamica e sarà attuata basandosi sulle relazioni periodiche, sulle informazioni raccolte e sulle valutazioni emerse in sede di coordinamento e programmazione.
2. Qualora da tali verifiche si evidenziassero nuove necessità e bisogni emergenti quali la necessità di estendere la concessione ad altri comuni del sub ambito, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata servizi complementari e nuovi, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 - TRACCIABILITA'

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cremona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 22 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il Comune di Pandino si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale incassato all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

ART. 23 – FORO COMPETENTE E DOMICILIO LEGALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Ogni eventuale modifica od integrazione del presente capitolato deve costituire oggetto di specifico accordo tra le parti e risultare per iscritto.
3. Si rendono inoltre applicabili, se e in quanto compatibili con la natura del presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 206/2005 “Codice del Consumatore”.
4. Agli effetti dell’esecuzione del presente atto il Concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Pandino
5. Per ogni eventuale controversia derivante dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, è competente il Foro di Cremona, restando espressamente esclusa la competenza di ogni altro Foro.

ART. 24 – SEGRETO PROFESSIONALE E D’UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l’Ente Committente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
2. Gli interessati hanno diritto di accesso e rettifica dei propri dati personali conferiti.
3. Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l’espletamento della concessione, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto. Tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di “titolare” ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.
4. Il personale impiegato dall’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d’ufficio nonché la tutela della privacy in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e della deontologia professionale.
5. Eventuali prodotti multimediali (VHS, DVD) o fotografie scattate ai bambini durante l’attività devono avere specifico documento liberatorio da parte dei genitori.

TITOLO II: SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 25 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio “Centri estivi” deve garantire durante il periodo estivo un servizio di animazione che comprenda attività ricreative, sportive, culturali ed educative. Gli obiettivi del progetto devono

Letto, sottoscritto per accettazione



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

favorire la conoscenza dell'ambiente e del territorio locale, la vita di gruppo e la socializzazione, l'integrazione nelle varie attività di tutti i partecipanti.

ART. 26 - CALENDARIO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO

1. Il servizio si svolgerà in ciascuna sede indicativamente dal 1 luglio al 31 agosto, per ogni sede andrà però accordato un calendario di funzionamento in relazione alle esigenze di ciascuna Amministrazione.
2. Il servizio sarà in funzione dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, con le seguenti tipologie di orario che potranno anche variare in relazione alle esigenze di ciascuna Amministrazione:
 - Tempo pieno: dalle ore 8.00 alle 17.00 (con pausa dalle 12.00 alle 13.00)
 - Tempo Part-time: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 o dalle ore 13.00 alle ore 17.00
3. Dovrà essere prevista la possibilità di un pre (ore 7.00 – 8.00) e post centro (ore 17.00 – 18.00), nel caso vi fossero almeno 10 bambini che richiedessero tale servizio.
4. Il costo del servizio da concordare sarà aggiuntivo alla quota di frequenza settimanale.

ART. 27 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ED ELEMENTI PRIORITARI DEL SERVIZIO

1. Il programma delle attività che il concessionario intende realizzare dovrà essere differenziato per fascia d'età e dovrà contenere nel dettaglio le modalità di gestione settimanale e giornaliera, con descrizione delle attività ricreative, sportive, culturali, educative e laboratoriali offerte.
2. Il servizio dovrà prevedere progetti differenziati per le fasce d'età (infanzia; primaria e secondaria di I grado) e porsi come proposta educativa in cui sviluppare un'esperienza di socializzazione, di gioco e di pratica sportiva.
3. L'impianto pedagogico dell'iniziativa è indirizzato a superare contesti di tipo scolastico ed attivare una progettualità che propone esperienze ludico-laboratoriali, attività ludico-motorie e sportive, attività di esplorazione-ricerca ambientale. Il centro estivo si configura quindi come contesto di esperienze che stimolano la "curiosità", sollecitando motivazioni e interessi (al movimento, alla scoperta dell'ambiente all'esplorazione, alla costruzione, ecc.) proponendo percorsi e situazioni significative.
4. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado la programmazione dovrà prevedere l'aiuto nell'espletamento dei compiti per le vacanze.
5. La programmazione deve essere ampia e flessibile in modo tale da poter essere adattata alle esigenze del gruppo e del contesto prevedendo la possibilità di uscite e gite.
6. Lo svolgimento delle attività presso i centri estivi dovrà essere improntato a misura del singolo bambino e pertanto essere garantito ogni possibile aspetto sulla sicurezza, in modo da prevenire l'insorgere di situazioni di rischio.
7. Particolare cura dovrà essere prestata all'accoglienza ed alla riconsegna dei bambini ai loro genitori o loro delegati, verificando in quest'ultimo caso la corretta identità del delegato confrontandolo con il documento di delega sottoscritto dal genitore alla presenza di un referente del servizio, così come il verificare e monitorare di continuo aspetti importanti, quali per esempio le diete personalizzate, intolleranze alimentari o patologie allergiche, ecc.
8. In situazioni particolari (situazioni di disagio, difficoltà di inserimento, di espressione, di linguaggio, ecc) dovrà essere posta particolare cura da parte del concessionario, anche in raccordo



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

con i servizi sociali, nella programmazione dell'intervento e attività da proporre per tale tipo di utenza.

9. Particolare attenzione dovrà essere posta all'inserimento di portatori di handicap.
10. Il concessionario è tenuto a fornire tutto il materiale necessario (ludico, cancelleria, cassetta di pronto soccorso, materiale di pulizia, ecc) che può risultare necessario per il buon e corretto svolgimento del servizio in considerazione del progetto operativo e delle finalità e obiettivi da perseguire, garantendo una fornitura adeguata per tutta la durata del servizio e per ogni sede.

ART. 28 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE

1. Il centro estivo per tutte le sedi verrà attivato solo al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti.
2. Il concessionario dovrà:
 - garantire l'apertura dei locali destinati alle attività e la pulizia degli stessi;
 - garantire l'assistenza al pasto;
 - occuparsi con propria modulistica delle iscrizioni e della riscossione dei pagamenti con cadenza settimanale. I costi vengono conteggiati su base settimana/bambino, pertanto, in caso di assenza senza preavviso, anche per causa di malattia, dopo regolare iscrizione e pagamento, di norma si calcolerà la settimana intera.
3. Dovranno essere previsti almeno 2 incontri (io direi un incontro obbligatorio per comune) informativi per le famiglie da tenere presso locali messi a disposizione dei singoli Comuni sede del centro estivo.
4. Dovrà inoltre essere predisposto:
 - apposito volantino pubblicitario, concordato con ogni singolo comune, che sarà distribuito dai Comuni per promuovere il servizio presso la potenziale utenza;
 - una cartella contenente tutto il materiale necessario per le iscrizioni (deleghe, materiale informativo, eventuali bollettini per il versamento delle quote di iscrizione).
5. Dovrà essere attivato un servizio di segreteria, presso i locali di ogni sede di centro estivo per la raccolta delle iscrizioni.
6. L'iscrizione dovrà essere garantita anche per singole settimane. Ogni settimana, in giorno definito dalla cooperativa, dovrà essere messo a disposizione il personale per la raccolta delle iscrizioni presso ogni sede di centro estivo.
7. Nulla è dovuto dai comuni al concessionario per eventuali utenti in tutto o in parte morosi. In caso di morosità il concessionario potrà attivare tutte le procedure legittime per il recupero del suo credito.
8. Il Concessionario, inoltre, dovrà predisporre strumenti di verifiche intermedie e finali in merito al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento educativo elaborando schede di osservazione e di rilevazione dati. Curerà, altresì, la diffusione e la raccolta di schede di verifica (questionari di gradimento/feedback) rivolte agli utenti. La documentazione raccolta dovrà essere trasmessa ai Comuni per la verifica conclusiva entro il 30 settembre.

ART. 29 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE

1. Il servizio di ristorazione - dove previsto e richiesto - potrà essere garantito dalle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione scolastica in essere presso ciascun comune per l'intero periodo.
2. Il costo del servizio, determinato da ogni Comune, sarà a totale carico delle famiglie.

Letto, sottoscritto per accettazione



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

3. Il concessionario dovrà provvedere alla vendita dei buoni mensa.
4. Il pagamento all'Impresa appaltatrice del servizio di ristorazione dovrà essere effettuato direttamente dal concessionario entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.
5. Gli educatori e i collaboratori dovranno collaborare con il personale addetto alla mensa per la distribuzione dei pasti.
6. Il concessionario dovrà prevedere l'assistenza alla consumazione del pranzo al sacco per i bambini che opereranno per questa soluzione.

ART. 30 – GITE

1. Il piano offerto dal concessionario deve prevedere cinque (5) gite.
2. La programmazione dovrà essere proposta alle famiglie all'inizio del servizio. L'iscrizione da parte delle famiglie è a pagamento.
3. Alle gite deve essere possibile iscriversi a parte e il costo per le famiglie è in aggiunta alla quota di iscrizione settimanale al centro. Per coloro che non si iscrivono alle gite, deve essere assicurata la regolare programmazione presso la struttura del centro. Le gite potranno essere effettuate prevedendo un numero minimo di iscritti.

ART. 31 - PULIZIA E IGIENE AMBIENTI

1. Le pulizie devono essere eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, e pulizie a fondo periodiche da effettuarsi in occasione della conclusione del servizio;
2. Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura (aule, bagni, palestre), nonché le aree esterne concesse per lo svolgimento del servizio;
3. Gli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, vengono organizzati dal concessionario che, pertanto, è responsabile dell'efficienza e pulizia della struttura.
4. Le eventuali macchine utilizzate cosicché i prodotti chimici impiegati per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni igienico sanitarie e antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea. Le macchine, gli attrezzi e prodotti di proprietà del concessionario, usati all'interno delle strutture degli Enti, devono essere contraddistinti da targhette indicanti il nome o il contrassegno del concessionario;
5. Per tale servizio si richiedono operatori addetti alle pulizie in numero sufficiente a garantire il servizio;
6. Il personale impiegato con la qualifica di operatore deve possedere i seguenti requisiti:
 - Avere compiuto il diciottesimo anno di età;
 - Essere idoneo a svolgere le mansioni assegnate;
7. I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi, di cui almeno uno con apertura a pedale e la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme igieniche con particolare riguardo alle prescrizioni in materia di raccolta differenziata.
8. Il concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. Se nell'esecuzione del servizio il concessionario nota guasti o rotture deve darne comunicazione immediata al Responsabile Tecnico dell'ente concedente;



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

ART. 32 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE PER L'ATTIVITA' EDUCATIVA

1. Il Concessionario si avvarrà, per l'espletamento del servizio, di personale con le caratteristiche di seguito descritte.
2. Le figure necessarie richieste per la tipologia del servizio sono:
 - **Un Coordinatore unico della concessione**
 - **Un Primo educatore per ogni sede di centro estivo;**
 - **educatori** o istruttori in rapporto di 1/15 per le scuole dell'infanzia e in rapporto di 1/20 per le scuole primarie e secondarie fino all'assolvimento dell'obbligo.
3. Il Concessionario potrà anche avvalersi di collaboratori volontari.
4. Il Concessionario si impegna ad assicurare la continuità dei singoli operatori, limitandone il più possibile il turn-over e provvedendo ad affrontare tempestivamente le sostituzioni del personale assente mediante personale in possesso dei medesimi requisiti professionali ed igienico-sanitari.
5. Il Concessionario comunicherà per iscritto al Comune, prima dell'inizio del servizio, il personale effettivamente impiegato scelto tra i nominativi forniti in sede di gara come richiesto al successivo comma 10.
6. Identica comunicazione dovrà essere effettuata in caso di variazioni del personale impiegato.
7. Requisiti richiesti per il personale messo a disposizione dal concessionario:

7.1 Per la figura del **Coordinatore unico della concessione** è richiesto il possesso di:

- una laurea in sociologia/scienze dell'educazione/pedagogia/psicologia;
- un'esperienza professionale triennale maturata preferibilmente in attività estive rivolte a bambini/e e comunque adeguata allo svolgimento della funzione di coordinamento educativo.

Il Coordinatore Unico svolgerà le seguenti mansioni:

- Responsabilità complessiva dei centri afferenti l'intera concessione;
- Gestione di problemi di carattere organizzativo;
- Riferimento per i genitori per questioni particolari;
- Responsabilità della progettazione e delle attività educative;
- Contatti con i Comuni, per l'organizzazione e l'amministrazione.

Il Coordinatore unico dovrà garantire la presenza minima di due ore settimanali per ogni sede di centro estivo.

Dovrà essere munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema dovesse insorgere nell'espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato.

7.2. Per la figura del **Primo educatore** è richiesto il possesso di:

- una laurea in sociologia/scienze dell'educazione/pedagogia/psicologia;
- un'esperienza professionale triennale maturata preferibilmente in attività estive rivolte a bambini/e e comunque adeguata allo svolgimento della funzione di coordinamento educativo.

Il Primo educatore svolgerà le seguenti mansioni:

- Responsabilità complessiva della sede del centro estivo coordinata;
- Gestione di problemi di carattere organizzativo;
- Riferimento per i genitori per questioni particolari;
- Responsabilità della progettazione e delle attività educative;
- Contatti con il Comune;
- Contatti con la ditta fornitrice dei servizi di refezione

Il Primo educatore dovrà essere costantemente presente durante tutte le settimane del centro estivo, senza periodi di assenze per ferie.

Letto, sottoscritto per accettazione



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

7.3. Per la figura dell'**Educatore** è richiesto:

- prioritariamente il possesso di una laurea in materia socio/psico/pedagogica oppure un diploma di scuola media superiore a specifico indirizzo socio-educativo;
- due anni di esperienza come animatore (in alternativa all'esperienza professionale è ammessa la partecipazione a stages formativi).

- 7 Il concessionario si impegna a garantire lo sviluppo del progetto con continuità, anche in caso di assenza temporanea degli operatori e ad osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
- 8 Il personale del concessionario dovrà:
 - mantenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta, assicurando il segreto d'ufficio;
 - garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
 - essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e rispettare gli orari definiti;
 - garantire il servizio così come definito per ogni tipologia di prestazione nel presente capitolato.
- 9 In sede di gara, il Concessionario è altresì tenuto a fornire l'elenco nominativo del personale che intende impegnare nel servizio, allegando le precise generalità, curriculum.
- 10 Il Concessionario dovrà provvedere in caso di assenza di personale alla sua immediata sostituzione con personale in possesso dei requisiti richiesti in gara dandone comunicazione all'Ufficio servizi sociali del Comune sede del centro estivo.
- 11 Il Concessionario deve rispettare le disposizioni poste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrata, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, di soci associati ecc. (adempimenti contributivi e assicurativi ecc.);